



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 20 DEL 14/12/2022

OGGETTO:

CALENDARIO ANNUALE VENDITE DI FINE STAGIONE - SALDI 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 con la quale, in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011, sono state fissate le date di inizio dei saldi di fine stagione e sono state fornite le indicazioni per il coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 2 della L.R. 28/1999 secondo le seguenti specificazioni:

- i saldi invernali ed estivi iniziano, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio;
- per i saldi invernali, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

- la nota dell'Assessore al Commercio regionale del 6 dicembre 2022 con la quale, confermata la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2023 dal 5 gennaio, ricorda il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni precedenti la data di inizio dei saldi ai sensi dell'art. 14 bis della succitata legge regionale;

Vista la Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31/3/1998, n. 114;

Ritenuto definire il calendario annuale per le vendite di fine stagione per l'anno 2023;

DISPONE

- A) Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2023 nell'arco di tempo

5 GENNAIO 2023 - 1 MARZO 2023

- B) Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2023 nell'arco di tempo

1 LUGLIO 2023 - 25 AGOSTO 2023

salvo diverse indicazioni adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale che si intenderanno automaticamente recepite ed applicate senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento.

- C) Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 7 del D.Lgs. 114/98 e art. 15 della legge regionale n. 28/99.

N.B. - 1: Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. n. 27/2004, **nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda**, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

N.B. - 2: Eventuali diverse indicazioni circa le date di avvio delle vendite di fine stagione e/o le modalità di svolgimento delle vendite promozionali per l'anno 2023 adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale saranno tempestivamente rese note mediante aggiornamento della pagina dedicata sul sito internet del Comune di Pecetto Torinese, fermo restando che la durata dei saldi sarà di otto settimane continuative a partire dalla data di avvio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to **Comandante Cav. Cosimo CALO'**

